

# Il bilancio dopo la sospensione degli ammortamenti per Covid

di [Luciano Sorgato](#)

Publicato il 10 Marzo 2025

Come è noto, tra il 2021 e il 2023 le società hanno avuto la possibilità di sospendere le quote di ammortamento dei cespiti. Questa misura, inizialmente introdotta per far fronte all'emergenza Covid-19, è stata successivamente prorogata anche a causa delle ripercussioni economiche del conflitto tra Russia e Ucraina. Ora che ci si avvia alla chiusura del bilancio del primo esercizio successivo alla sospensione, emergono diverse criticità che le imprese devono affrontare...

## La sospensione degli ammortamenti dal 2021 al 2023

I soggetti che negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, hanno potuto, anche in deroga all'art. 2426, comma 1, punto 2, cod. civ. non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (ovvero optare per la sospensioni degli ammortamenti), mantenendo il loro valore di iscrizione, come esso risultava dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

**La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive**, prolungando, quindi, per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno (complessivamente, nel caso di fruizione per tutti gli esercizi ammessi, di 3 anni).



## La riserva indisponibile per gli ammortamenti non effettuati

I soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà **dovevano destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata**. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, **la riserva doveva venire integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili** ed in mancanza **la riserva deve**

essere integrata, per la differenza, con l'accantonamento degli utili degli esercizi successivi. La nota integrativa doveva dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Le prescrizioni di irrigidimento nel patrimonio netto di tale riserva indisponibile ricalcano in gran parte quelle che a regime vengono legislativamente raccordate alle spese d'impianto/ampliamento dall'art 2426, comma 1, punto 5, c.c. Anche per tali spese, sino a quando esse permangono iscritte nell'attivo del bilancio, devono essere preservate nel patrimonio netto riserve di consistenza capiente a tutelare la loro capitalizzazione ritenuta priva di con

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento